



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 311 DEL 13/04/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE E IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI CON MESSA IN RISERVA, CERNITA E RECUPERO, DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

DITTA: EUGANEA ROTTAMI S.P.A. (P.IVA 00983680281)

STABILIMENTO: VIA PERARA N. 13 IN COMUNE DI ORGIANO (VI)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società Euganea Rottami S.p.a. per l'impianto via Perara n. 13 in comune di Orgiano (VI) è autorizzata all'esercizio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso e recupero rifiuti con provvedimento n. 19 del 18/02/2008 agli atti con prot. n. 14055/2008 con scadenza il 18/02/2018, successivamente modificato (modifica lay out aziendale e utilizzo apparecchiatura spella cavi agli atti con prot. 64900 del 29/09/2015, recupero nuovo rifiuto C.E.R. 120199 prot. 5557 del 21/01/2013, aumento quantitativi in stoccaggio prot. 76019 del 03/11/2011);
- la Ditta, con domanda acquisita agli atti con prot. 54987 del 01/08/2017, ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., a seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot. 55158 del 02/08/2017, che si è conclusa con parere favorevole del Comitato V.I.A. n. 26/2017 recepito nella determinazione n. 911 del 10/10/2017 (prot. 69713/2017);
- la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 9751 del 13/02/2018, ha inviato la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui alla determina dirigenziale n. 911 del 10/10/2017 di esclusione dalla procedura di V.I.A.;
- la Provincia con provvedimento n. 117 del 16/02/2018 (prot n. 10741/2018) ha prorogato di 60 giorni l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, per supplementi istruttori per l'esame della documentazione integrativa di cui sopra.

Tenuto conto che

- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal comitato tecnico provinciale VIA nel parere n. 26/2017;
- l'avvio procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota prot. 62720 del 12/09/2017.

Considerato che:

- il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in qualità di gestore della rete idrografica cui fa riferimento il corso d'acqua superficiale denominato Roggia Gorzon, recapito finale dello scarico idrico, presente alla riunione del Comitato Tecnico VIA del 06/09/2017, non ha comunicato motivi ostativi da recepire nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio;

- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n.20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n.3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n.33 e ss.mm.ii.”*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n.2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

DETERMINA

Che la Società Euganea Rottami S.p.a. per l'impianto è autorizzata all'esercizio dell'impianto di autodemolizione e impianto di recupero rifiuti, sito in via Perara n. 13 in Comune di Orgiano (VI).

Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., autorizzazione all'esercizio, allo scarico di acque reflue, con validità fino al **13/04/2028**.

FA OBBLIGO

Alla Società Euganea Rottami S.p.a. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, presentato in occasione della domanda di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
 - conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
 - eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
 - procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
 - avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi.

Gestione delle aree

8. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot.n.9751 del 13/02/2018.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovrappiù dei materiali in cumuli.
10. I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti

12. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
13. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti **dall'attività di autodemolizione** sono così suddivisi:
 - a) capacità massima di trattamento: **500** veicoli/anno;
 - b) rifiuti pericolosi in ingresso all'attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): **80 auto (oppure 40 auto e 10 autocarri)**;
 - c) rifiuti stoccati prodotti dall'attività di autodemolizione è pari a:
 - **n. 42** autoveicoli messi in sicurezza e n. **300** pressati (C.E.R. 16.01.06);
 - **189,26** tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
 - **64,72** tonnellate di rifiuti pericolosi;così come identificati dai relativi codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e relative quantità riportati nel prospetto in allegato 1.

Ai soli fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104* e di 0,7 tonnellata/veicolo per il codice CER 160106.

14. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti **dall'impianto di recupero** sono così suddivisi:
- a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso, compresi i rifiuti non pericolosi in ingresso da terzi autofficine/ carrozzerie - C.E.R. 16 01 17 e 16 01 22): **40.000** tonnellate;
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso e prodotti dall'attività): **351** tonnellate di cui **45** tonnellate di rifiuti pericolosi;
 - c) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento (in ingresso, compresi i rifiuti non pericolosi stoccati in ingresso da terzi autofficine/ carrozzerie - C.E.R. 16 01 17 e 16 01 22): **250** tonnellate;
 - d) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: **40.000** tonnellate.
15. In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con parere della C.T.P.A. n.06/1117 del 09/11/2017, nonché in conformità con quanto previsto 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. e dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili ("riciclaggio") o di recupero con produzione di "M.P.S.";
 - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 16.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
 - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
 - attività di messa in sicurezza e bonifica per l'ottenimento di autoveicoli o parti idonee all'attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
16. In conformità a quanto stabilito dalla C.T.P.A. con parere n.06/1117 del 09/11/2017, le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni individuate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.;
 - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio: catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio, magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica "qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione", principali centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori musicali - video;
 - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: parti ad alta densità di metallo quali motore, cambio, trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore;
 - qualsiasi altro materiale o rifiuto estraneo al veicolo.
17. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo 16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
18. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
19. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
20. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2721 del 29.12.2014.

Gestione degli scarichi idrici

21. Le acque di dilavamento saranno raccolte in un bacino di accumulo impermeabilizzato e quindi inviate nel corso d'acqua superficiale denominato Roggia Gorzon, recapito finale dello scarico idrico, come da prescrizioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
- In considerazione delle caratteristiche del corpo recettore, lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le caratteristiche qualitative conformi ai limiti di accettabilità della tabella 1 dell'Allegato B (colonna "scarico in acque superficiali") alle N.T.A. del P.T.A. della Regione Veneto.

22. La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
23. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
24. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.
25. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
26. Come indicato nella comunicazione di chiusura dell'esercizio provvisorio del 07/02/2017, prot. n. 9155, dal 30 aprile 2017 la Società deve essere adeguata alle norme previste dal Piano di tutela delle Acque, essendo la stessa ricompresa nelle disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del medesimo Piano.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:

a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.

ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista

b) *il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;*

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento;

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda Ulss 8 Berica, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e all'Ufficio Territoriale di Vicenza dell'ACI - Automobile Club d'Italia.

Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 13/04/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI